

**COMUNE**  
**DI**  
**CASTEL RITALDI**

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI  
ESTETISTA***

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- art.1 - Definizione dell'attività
- art.2 - Oggetto del regolamento
- art.3 - Modalità di esercizio

### **TITOLO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

- art. 4 - Requisiti
- art. 5 – Esercizio dell'attività
- art. 6 - Modifiche
- art. 7 - Modificazione della titolarità
- art. 8 - Sospensione dell'attività
- art. 9 - Attività di vendita al dettaglio

### **TITOLO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA**

- art.10 - Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature
- art.11 - Norme sanitarie e di sicurezza degli addetti

### **TITOLO IV - ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI**

- art.12 - Disciplina degli orari - calendario di apertura e chiusura
- art.13 - Tariffe professionali

### **TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI**

- art.14 - Controlli
- art.15 - Sanzioni amministrative

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- art.16 - Provvedimenti di urgenza
- art.17 - Abrogazione della normativa precedente
- art.18 – Disposizioni finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art.1 (Definizione dell'attività)***

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di tutti gli inestetismi presenti.

### ***Art.2 (Oggetto del regolamento)***

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i., dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 e s.m.i., della legge 2 aprile 2007, n. 40, della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e del l'art. 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, l'attività di estetista:
  - da chiunque esercitata, impresa individuale o società di persone o di capitali
  - dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato
  - a qualunque titolo esercitata, oneroso o gratuito.
2. Sono assoggettate al presente regolamento tutte le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della legge n. 1/90, comprese quelle svolte in alberghi, palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.
3. Sono assoggettate al presente regolamento anche le prestazioni ed i trattamenti svolti all'interno di centri benessere, intendendo per tali anche gli alberghi dotati di impianti ed attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato ad un tipo di trattamento terapeutico, dietetico, estetico e di relax.
4. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le prestazioni di carattere medico - terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie, previste dal testo unico delle leggi sanitarie.

5. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio, neppure sotto forma di semplice dimostrazione e per scopo promozionale.
6. E' ammesso il servizio presso il domicilio del committente nell'ipotesi di malattia, impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento del committente stesso. Le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurati dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art.3 della legge n.1/1990. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.
7. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni del presente regolamento, a condizione che i locali dispongano dei requisiti previsti dalla normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono risultare igienicamente idonei e separati da quelli adibiti a civile abitazione.

**Art.3**  
**(Modalità di esercizio)**

1. L'attività di estetista può essere svolta:
  - con l'attuazione di tecniche manuali
  - con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla legge 1/90
  - con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti a norma di legge.

**TITOLO II**  
**NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

**Art. 4**  
**(Requisiti)**

1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria. L'impresa ha l'obbligo di iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane, ricorrendo i presupposti dell'art. 5 della legge n. 443 del 8 agosto 1985, o nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista sono:

- a) idoneità sanitaria del personale addetto compreso il titolare, qualora partecipi professionalmente all'attività;
  - b) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate;
  - c) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt.3 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n.1 e negli artt .4 e 12 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10. La disposizione non si applica agli apprendisti o soci che si limitano a svolgere prestazioni di difficoltà semplice sotto la diretta responsabilità del titolare.
3. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o dalle Regioni.

**Art. 5**  
***(Esercizio dell'attività)***

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ad efficacia immediata, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve contenere:
  - indicazione del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale della persona fisica; ragione sociale, sede, partita IVA, legale rappresentante in caso di società)
  - qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, o del direttore nel caso di società non artigiana
  - estremi del certificato di qualificazione professionale
  - assenza di cause di divieto o decadenza all'esercizio dell'attività
  - indicazione del locale, elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate, dichiarazione circa il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche ivi comprese quelle relative alla destinazione d'uso
  - dichiarazione sul titolo di disponibilità del locale

- dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico sanitaria (locali, apparecchiature, suppellettili, procedimenti tecnici)
- dichiarazione di aver rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento
- dichiarazione antimafia
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

3. Alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato:

- certificazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, o del direttore nel caso di società non artigiana;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società
- piantina planimetrica del locale, firmata da tecnico abilitato ed atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali;
- certificazione relativa alla agibilità ed alla destinazione d'uso;
- certificazione di conformità degli impianti termico, elettrico, di aerazione se presente, autorizzazioni allo scarico, se non inclusi nella certificazione di agibilità;
- fotocopia del contratto di locazione o di altro documento comprovante la disponibilità del locale;
- parere igienico sanitario relativa ai locali, alle suppellettili, alle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività ed ai procedimenti tecnici usati;
- in caso di domande di subingresso, il titolo di trasferimento dell'esercizio e l'autorizzazione amministrativa/dichiarazione di inizio attività o scia del dante causa.

4. In caso di accertata carenza delle condizioni e fatti dichiarati, il responsabile del servizio procede, entro sessanta giorni dalla Scia, ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che il dichiarante provveda a conformarsi a quanto prescritto entro il termine non inferiore a trenta giorni fissato dal responsabile del servizio stesso. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso determina la cessazione dell'attività.

5. Nel caso di impresa individuale, la dichiarazione di inizio attività deve essere fatta direttamente dal richiedente in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art.3 della legge 1/1990. Qualora la dichiarazione sia fatta da un'impresa gestita in forma societaria, la relativa denuncia deve essere fatta dal legale rappresentante della società.

6. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di acconciatore in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art.3, della legge 8 agosto 1985, n.443, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
7. Copia della Scia deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
8. Nel caso in cui l'attività di estetista sia esercitata presso uno degli enti indicati all'art.2, comma 2, del presente regolamento, o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
9. L'esercente è tenuto a comunicare al Suap l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese, nonché l'eventuale cancellazione dagli stessi.
10. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato un responsabile tecnico qualificato che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica.

#### **Art. 6 (Modifiche)**

1. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati (nuove apparecchiature o diverso utilizzo, variazione nominativo soggetto qualificato, variazione/modificazione ragione sociale e simili) deve essere comunicato al Suap entro 15 giorni dalla modifica stessa.

#### **Art. 7 (Modificazione della titolarità)**

1. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di estetista, l'interessato deve inviare al Suap o all'ufficio competente, apposita comunicazione alla quale deve allegare:
  - attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta
  - copia del contratto di cessione dell'azienda, nelle forme previste
  - autorizzazione amministrativa/dichiarazione di inizio attività del cedente, in originale.

2. Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art.5, comma 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono acquisire la titolarità dell'azienda per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge n. 443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
3. La segnalazione certificata decade al termine del periodo previsto dalla legge n. 443/85, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge n. 1/90.

**Art. 8**  
**(Sospensione dell'attività)**

1. Il titolare dell'azienda può chiedere, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi.. Eventuali proroghe possono essere concesse, per una sola volta, sempre per gravi e comprovati motivi.
2. Nel periodo di sospensione dell'attività il titolo abilitativo all'attività deve essere depositato presso il Comune.

**Art. 9**  
**(Attività di vendita al dettaglio)**

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1/1990, è consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di estetica, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso. Ricorrendo le ipotesi del periodo precedente, non trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 114/98 e della LR 24/99 e s.m.i..
2. Le imprese autorizzate alla vendita alla dettaglio dei prodotti cosmetici possono esercitare anche l'attività di estetista a condizione che:
  - gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni e trattamenti siano in possesso dei requisiti professionali richiesti
  - i locali siano idonei dal punto di vista igienico sanitario.Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.



### **TITOLO III**

#### **NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA**

##### ***Art. 10***

***(Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature)***

1. I requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili, impiegate nello svolgimento dell'attività di estetista, devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia.

##### ***Art. 11***

***(Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti)***

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista, compreso il titolare dell'autorizzazione, deve risultare in possesso dei requisiti e della documentazione igienico sanitaria prevista dalla ASL.

### **TITOLO IV**

#### **ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI**

##### ***Art. 12***

***(Disciplina degli orari e calendario di apertura e chiusura)***

1. L'orario prescelto dal titolare dell'esercizio deve essere comunicato al Comune.
2. Il titolare dell'attività è tenuto ad esporre l'orario giornaliero, con indicazione dell'eventuale giorno di chiusura, in un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetiste e acconciatori, sono tenuti ad osservare un orario unico, in base all'attività prevalente intesa come quella che produce maggior fatturato.
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 40/2007 la chiusura infrasettimanale è facoltativa.

5. E' ammessa al prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti dell'orario, esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

**Art. 13**  
**(Tariffe professionali)**

1. Le tariffe professionali devono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

**TITOLO V**  
**CONTROLLI E SANZIONI**

**Art. 14**  
**(Controlli)**

1. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

**Art. 15**  
**(Sanzioni amministrative)**

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali o senza titoli autorizzativi comunque denominati, sono applicate le sanzioni previste dalla legge 1/90.
2. I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dal sindaco, dal Presidente dell' USL, dal presidente della C.P.A. e dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, sono inviati alla Regione per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente.
3. Il provvedimento sanzionatorio viene disposto con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla legge regionale 30 marzo 1983, n.15 e successive modificazioni, alla legge regionale 7 novembre 1988, n.42 e all'art.11 della L.R. n.10/1990.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 16 (Provvedimenti di urgenza)**

1. Il Sindaco nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o sicurezza può adottare provvedimenti d'ufficio, quali:
  - la chiusura dell'esercizio
  - la sospensione della attività
  - l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo
  - l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni

### **Art. 17 (Abrogazione della normativa precedente)**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

### **Art. 18 (Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'art. 2, comma 1.